

INTERPELLANZA AI SENSI DELL' ART.28 DEL REGOLAMENTO

AL SINDACO DI COMO
DOTT.STEFANO BRUNI

OGGETTO: CENSIMENTO DELLE ANTENNE SUL BARADELLO

I sottoscritti consiglieri, essendo venuti a conoscenza della presenza di antenne sul Baradello

PREMESSO

che per la collocazione di esse risulta necessario il possesso dell' autorizzazione paesistica del Parco come pure quella da parte della Soprintendenza relativamente al fatto che il Castello è un bene monumentale vincolato

SOTTOLINEATO

che è comunque necessario, anche per gli enti pubblici ad eccezione dei militari, essere in possesso dell' autorizzazione da parte del Settore Ambiente che con procedura semplificata rilascia il permesso finale di installazione dell' impianto

RICORDATO

che anche per ponti radio e sistemi wifi, con potenza inferiore ai 7 watt, è indispensabile darne comunicazione ad ARPA secondo l' articolo 12 della legge regionale 11 del 2001 in quanto Arpa ha il catasto delle frequenze e può comunque esprimere, anche per questo livello di potenza, parere negativo se evidenzia criticità (più impianti vicini, luoghi frequentati da turisti) e che l' omissione di comunicazione costituisce sanzione per chi non ottempera all' obbligo

RIBADITO

che in caso di posizionamento non correlato di tutti i necessari permessi ci si trova di fronte ad un' opera abusiva soggetta ad ordinanza di abbattimento o obbligo di sanatoria tramite domanda alla Soprintendenza

RICORDATO ANCORA

che in caso di abuso ne risponde penalmente soprattutto il proprietario del sito su cui l' impianto è stato posizionato, proprietario che in questo caso è il Comune di Como e che un abuso su un monumento nazionale come la torre medioevale del Castello Baradello comporterebbe una pena non solo pecuniaria ma anche detentiva che va da 6 mesi ad un anno, come cita il

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

Articolo 20

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2.

Articolo 169 Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

CHIEDONO

- di chi siano, una per una, tutte le antenne poste sopra la torre
- quando siano state posizionate
- se siano munite dell' autorizzazione finale del settore ambiente che, con procedura semplificata, la rilascia dopo essersi assicurato della presenza di tutti i permessi necessari , ambientali e monumentali
- come mai per nessun impianto sul Baradello sia stata presentata comunicazione ad Arpa, tanto che a tale Ente non risulta alcun antenna posizionata sulla torre
- se, in caso di mancanza di autorizzazione, si pensi di procedere, caso per caso, con un' ordinanza d' abbattimento dell' impianto o con una richiesta di sanatoria, a posteriori, rivolta alla Soprintendenza
- se per le eventuali antenne non di proprietà comunale viene richiesto un affitto e di quale entità e se questo viene riscosso interamente dal Comune o in parte versato all' Ente Parco
- se non si ritenga opportuno in ogni caso procedere ad un diverso posizionamento degli impianti stante l'evidente contrasto delle installazioni con la finalità della valorizzazione di un importante bene culturale simbolo della città, oltretutto di recente restaurato e riaperto alla fruizione turistica

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ROBERTA MARZORATI

MARIO MOLTENI

Como 21/07/2011